



Comune di San Vito Chietino
Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 Del 30-12-2019

Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:15, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BOZZELLI EMILIANO	P	LABBADIA FRANCESCA	P
		AMALIA SILVANA	
Nardone Roberto	P	De Marco Tiziana	P
CATENARO ANDREA	P	BOMBA PAOLA	A
MANCINI GABRIELLA	A	ALTOBELLI ENZO	P
FLAMMINIO ROSALINDA	P	GIANNANTONIO GUERRIERO	P
TOSTI TITO MARIA	A	BUCCO LUCIANO	P
De Nobile Sandro	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor **BOZZELLI EMILIANO** in qualità di **SINDACO**.
Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** dott.ssa **DI FABIO EVELINA**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Oggetto posto al n. 02 dell'ordine del giorno
Inizio discussione: ore 15.20
Consiglieri presenti n. 10 (Consiglieri presenti all'inizio della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'Assessore alle Finanze signor Roberto Nardone il quale su invito del Sindaco relaziona in merito all'argomento in oggetto;

VISTA la proposta di deliberazione sottoposta al suo esame recante: "Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione";

ACCERTATO che sul predetto atto sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall'art. 49 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali introdotto dal D.Lgs. n. 267/2000 e segnatamente l'art. 42 in materia di competenze consiliari;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Bucco, Altobelli e Giannantonio), espressi in forma palese mediante alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti su n. 12 assegnati ed in carica oltre al Sindaco;

DELIBERA

- 1) DI RECEPIRE e FARE PROPRIA la proposta di deliberazione in premessa specificata, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di dare esecuzione al presente atto e visto in merito l'art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000, con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Bucco, Altobelli e Giannantonio), espressi in forma palese mediante alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti su n. 12 assegnati ed in carica oltre al Sindaco;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.54 DEL 19-12-2019**

**Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016.
Approvazione**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-12-19

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-12-19

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

La Giunta Comunale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 in data 29/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

- ↗ la nota prot. 11064 del 30/10/2017, con la quale è stato inviato il provvedimento di ricognizione delle società partecipate e relativo allegato, alla Corte dei Conti Sez. Abruzzo;
- ↗ la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 in data 28/12/2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;

Dato atto che l'Ente ha provveduto a dare seguito alle comunicazioni previste per legge;

Richiamate, altresì:

- ↗ la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 13/12/2018, recante "Gruppo ed Area di Consolidamento per l'esercizio 2018";
- ↗ la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16/10/2019 recante "Approvazione Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo San Vito Chietino ai sensi del Principio Contabile 4/4 al D. Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato da D.M. Economia e Finanze del 11.08.2017 e del 01/03/2019";
- ↗ la nota dei Servizi Finanziari prot. n. 14786 del 28/11/2019, con la quale si richiede alle società partecipate dall'Ente, di fornire urgente riscontro all'invio dei dati necessari ad ottemperare all'adempimento di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Ricordato che in tali piani si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi
1	Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato - S.A.S.I. S.p.A.	1,20 %	mantenimento	
2	Infrastrutture Servizi Idrici I.S.I. S.r.l. in liquidazione	1,20%	In liquidazione	31/01/2019
3	Eco.Lan S.p.A.	3,19%	mantenimento	
4	Publireti S.r.l.	27,00%	mantenimento	
5	Sangro Servizi S.r.l.	13,77%	cessione	30/09/2018

Considerato che, allo stato attuale, le misure di razionalizzazione previste sono state **parzialmente** conseguite, e pertanto in ordine alla revisione periodica delle società partecipate, registra il seguente stato di attuazione, :

Denominazione	Partita IVA
ISI S.r.l. in liquidazione	02029880693

Interventi programmati: messa in liquidazione;

Stato di avanzamento della procedura: procedura di liquidazione in corso;

Modalità di attuazione prevista: vedi documentazione in allegato al presente provvedimento di cui alla lettera A);

Tempi stimati: l'estinzione della società I.S.I. s.r.l. è prevista entro il 31/01/2020;

Denominazione	Partita IVA
Sangro Servizi S.r.l.	02056020692

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione: SI;

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della partecipazione: procedura ad evidenza pubblica;

Data di conclusione della procedura: 31/10/2018.

Il 49% della partecipazione detenuta in Sangro Servizi S.r.l. dai tre Comuni Soci Atesa, San Vito Chietino e Paglieta, è stata ceduta in data 07/03/2017 (Riferimento delibera del Consiglio Comunale di San Vito Chietino n. 4 del 24/03/2016). Successivamente in data 11.06.2018, veniva deliberata dal Consiglio Comunale del Comune di San Vito Chietino, con atto n. 45, la volontà di procedere alla vendita dell'ulteriore 51% delle quote della Sangro Servizi s.r.l. In data 31.10.2018 la Centrale Unica di Committenza del Comune di Atesa, aggiudicava alla Ditta HERA COMM S.R.L. le quote del 51% della società Sangro Servizi, concludendo l'iter amministrativo di cessione della società partecipata;

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso: 02221101203;

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso: Hera Comm s.r.l.;

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€): 478.980,00

Ammontare dell'introito finanziario incassato: 478.980,00

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario: 26/11/2018 con Reversale n. 1704

Data prevista per l'incasso del saldo: /

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

- che vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, ed in particolare:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
----	--	------------	--------------------------------------	---	-----------------

1	Infrastrutture Servizi Idrici I.S.I. S.r.l. in liquidazione	1,20%	in liquidazione	31/01/2020	non quantificabili
---	---	-------	-----------------	------------	--------------------

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, da parte della Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31/12/2018, le cui modalità attuative sono indicate nell'allegato B), di cui si forniscono di seguito le risultanze finali:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi
1	Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato - S.A.S.I. S.p.A.	1,20 %	mantenimento	
2	Infrastrutture Servizi Idrici I.S.I. S.r.l. in liquidazione	1,20%	in liquidazione	31/01/2020
3	Eco.Lan S.p.A.	3,19%	mantenimento	
4	Publireti S.r.l.	27,00%	mantenimento	
5	Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.	0,193%	mantenimento	

- 3) di prendere atto che la revisione periodica effettuata prevede, quale misura di razionalizzazione, che siano concluse le procedure di liquidazione della società "I.S.I. s.r.l. in liquidazione" presumibilmente entro la data del 31/01/2020, come si evince presumibilmente dalle note contenute nell'allegato A) al

presente provvedimento, pervenute all'Ente da parte dell'Avv. Vincenzo Antonucci liquidatore della società Infrastrutture per i Servizi Idrici I.S.I. S.r.l.;

- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2020, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;
- 5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dall'Ente ed al revisore dei conti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott.ssa DI FABIO EVELINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 2 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del TUEELL.
Li 02-01-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Moretti Ettore

È copia conforme all'originale.
Li 02-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO
Ing. Corrado Veri

INVIO A MEZZO PEC DI ISI SRL

Preg.mi Sig.ri Sindaci
dei Comuni SociLORO SEDIOGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria I.S.I. S.r.l.

Preg.mo,

La informo che l'Assemblea dei Soci I.S.I. Srl è convocata in seduta straordinaria in 1^ convocazione per il giorno 06/12/2019 alle ore 13:45 e in 2^ convocazione per il giorno 09/12/2019, alle ore 18:00 in Lanciano, Corso Trento e Trieste, Palazzo degli Studi (ex Liceo) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Riconoscimento della natura demaniale (accidentale) dei terreni e delle infrastrutture, già assegnati alla società per effetto dell'atto di scissione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 822 e seguenti del c.c., conformemente alla legge 2 Maggio 1976, n. 183, al disposto di cui all'articolo 143 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 1 comma 28 della Legge Regionale n. 9/2011 e deliberazioni conseguenti;
- 2) delega al Presidente per la stipula del successivo atto di riconoscimento e messa in possesso della intera rete acquedottistica;
- 3) autorizzazione al mutuo dissenso;
- 4) varie ed eventuali.

Allegati :

- 1-comunicazione Ersi e Regione;
- 2-bozza verbale.

Cordiali saluti.

IL LIQUIDATORE
(Avv. Vincenzo Antonucci)

Chi riceve il presente messaggio è tenuto a verificare che lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.

The receiver of this message is required to check if he/she has received it erroneously. If so, the receiver is requested to immediately inform the sender and - in consideration of the responsibilities arising from undue use and/or disclosure of the message and/or information contained therein - destroy the original message and any copy or printout thereof.

Comune di SAN VITO CHIETINO

Arrivo

Prot. N°0015008 del 04-12-2019

Cat. 1 Classe 15



S
SINDACO/RAG

I.S.I. s.r.l.
alla Zona Industriale
66034 Lanciano

SPETT. LE ERSI ABRUZZO
ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO
ersi@raccomandata.eu
E.P.C. REGIONE ABRUZZO
DPC@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT

Il sottoscritto, avv. Vincenzo Antonucci, in qualità di liquidatore della I.S.I. s.r.l., come da colloqui intercorsi con l'ing. Corrado Rossi, in qualità di Direttore dell'Area regolazione Ersi, allego bozza, concertata con il detto direttore, del verbale della I.S.I. relativo all'assemblea della stessa società, che si terrà in Lanciano in data 13.12.2019.

Il detto verbale, come si evince dalla lettura dello stesso, ha ad oggetto la liquidazione della società ISI e la presa d'atto della natura demaniale regionale di tutti i beni concessi alla citata società e la consegna degli stessi beni alla Regione Abruzzo attraverso l'ERSI.

Si chiede, pertanto, che alla data del 9.12.2019 ore 18 in Lanciano, Palazzo degli studi Corso Trenta e Trieste, sia presente un rappresentante delegato dell'Ersi per procedere alla detta consegna. Lanciano, 25.11.2019.

Distinti saluti.

Il liquidatore della I.S.I. s.r.l.
Avv. Vincenzo Antonucci

ANTONUCCI
VINCENZO

Firmato digitalmente da
ANTONUCCI VINCENZO
Data: 2019.11.26 09:52:58 +0100'

76.957.019,00

(settantaseimilioninovecentocinquantasettemiladiciannove virgola zero zero) i.v. iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti con il numero di iscrizione e codice fiscale:02029880693, nella sua qualità di liquidatore unico e legale rappresentante di detta società, a quest'atto legittimato ed autorizzato in forza dei vigenti patti sociali.

Detto comparente, della cui identità personale io notaro sono certo, nella citata qualità, mi dichiara che è stata convocata in questa sede l'assemblea straordinaria in prima convocazione della suindicata società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) riconoscimento della natura demaniale (accidentale) dei terreni e delle infrastrutture, già assegnati alla società per effetto dell'atto di scissione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 822 e seguenti del c.c., conformemente alla legge 2 Maggio 1976, n. 183, al disposto di cui all'articolo 143 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 1 comma 28 della Legge Regionale n. 9/2011 e deliberazioni conseguenti;
- 2) delega al Presidente per la stipula del successivo atto di riconoscimento e messa in possesso della intera rete acquedottistica;

3) varie ed eventuali.

Quindi lo stesso Presidente mi chiede di redigere il relativo verbale previa mia assistenza all'assemblea.

Aderendo alla richiesta io notaro do atto di quanto appresso.

Assume la Presidenza la stesso comparente, Signor Antonucci Vincenzo in forza di statuto, il quale constata e fà constatare che:

1) sono presenti in proprio e/o per deleghe che resteranno depositate tra gli atto sociali e previo opportuno controllo circa la loro regolarità da parte di esso Presidente, come risulta dall'elenco di ammissione che firmato dal comparente e da me Notaro si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente stesso in tal senso, numero soci portanti il capitale sociale per Euro su complessivi numero 76 (settantasei) soci portanti l'intero capitale sociale;

2) è presente l'organo di liquidazione in persona di esso Presidente;

3) non risulta istituito il Collegio Sindacale;

4) nessuno dei comparenti si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno ritenendosi tutti sufficientemente informati;

5) l'assemblea risulta regolarmente convocata secondo legge e statuto e, quindi, validamente costituita e può deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente inizia ad esporre la sua relazione, in maniera univoca, sulle questioni all'ordine del giorno ed evidenzia la necessità di completare la liquidazione della compagine.

In particolare, al riguardo, rappresenta quanto segue.

Con atto del 12 dicembre 2002 per Notar Zefferino Di Salvo, repertorio n. 86172, raccolta n. 12.670, registrato a Lanciano il 17 dicembre 2002 al n. 1819 - serie 1^ il Consorzio Comprensoriale del Chietino per la Gestione delle Opere Acquedottistiche veniva scisso in due società :

-la S.A.S.I. S.p.A. Gestore in house del Servizio Idrico Integrato, e la I. S.I. - Infrastrutture per i Servizi Idrici s.r.l. in liquidazione, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti 02029880693, con sede in Lanciano, via Zona Industriale n. 5 località Marcianese.

La I.S.I. s.r.l (cd. società patrimoniale) ha come oggetto, tra l'altro, l'acquisizione, la vendita, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, la concessione, la gestione, il godimento di immobili, con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato, compresa la rete idrica in precedenza

del detto consorzio e concesso alla stessa per effetto della detta scissione.

- la S.A.S.I. S.p.A. ha per oggetto la gestione del Servizio idrico Integrato di cui al D.lgs 152/2006 esclusivamente nel territorio dell'ATO 6 Chietino. In questo senso la società ha ad oggetto al gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

In particolare la I.SI. s.r.l. veniva costituita ai sensi:

- dell' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che aveva poi previsto che *"gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile"*;

- della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 35, comma 8, il quale aveva stabilito che *"gli enti locali, entro il 31.12.2002, trasformano le aziende speciali ed i consorzi (...) che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato testo unico"* e l'art. 115, nel contempo aveva previsto, al comma 7, la possibilità di *"scissione dell'azienda speciale e la*

destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa" ribadendo, al successivo comma 7-bis (aggiunto proprio dal citato art. 35, comma 12, della legge n. 448/2001), che "le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile".

Quanto al patrimonio del detto consorzio trasferito (o meglio concesso), si ripete alla I.S.I. s.r.l., sempre il Presidente precisa quanto di seguito.

La legge 2 maggio 1976, n. 183, all'art. 6, comma 5, aveva previsto il trasferimento delle "opere" realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Regioni - tra cui anche le infrastrutture per i servizi idrici di cui risulta oggi intestataria I.S.I. s.r.l. ed il successivo D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, agli artt. 139 e 148, aveva disposto che le Regioni avrebbero dovuto provvedere "al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari".

La Regione Abruzzo, con legge 16 settembre 1987, n. 66, aveva quindi individuato nei "Consorzi" comprensoriali gli enti destinatari ed aveva trasferito agli stessi "la gestione di tutte le opere realizzate in ambito provinciale al "Consorzio Comprensoriale del Chietino per la Gestione delle Opere Acquedottistiche" di

Lanciano, ente pubblico non territoriale".

Il trasferimento suddetto (della Gestione) dalla Regione Abruzzo al Consorzio avveniva a titolo gratuito ex D.G.R. Abruzzo n. 7655/91.

Ebbene, successivamente al detto atto di scissione ed al quadro normativo suindicato sopravvenivano le seguenti leggi :

a) l'art. 143, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale *"gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge"*;

b) l' art. 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : *"1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di*

ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione”;

c) l'art. 1 comma 28 della L. R. Abruzzo n. 9/2011 secondo il quale : *“Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio”.*

Inoltre, interveniva la sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza 25/11/2011 n. 320, la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale (per quanto qui interessa) del comma 2 dell'art. 49 della L. R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, nella parte in cui prevedeva che gli enti locali potevano costituire una società patrimoniale d'ambito mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato, in quanto in contrasto con il principio statale della proprietà pubblica delle reti.

Per la Corte il conferimento a soggetti di diritto privato dei beni appartenenti al demanio comunale non comportava la perdita di una delle loro caratteristiche fondamentali, la inalienabilità (la partecipazione pubblica incedibile non muta, infatti, la

disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale).

In particolare, l'entrata in vigore dell'art. 23 bis, comma quinto, del D.L. n. 112/2008 secondo la Consulta avrebbe determinato l'abrogazione tacita dell'art. 113, comma 13, del TUEL per incompatibilità con il medesimo art. 23 bis, comma quinto.

L'art. 23 bis, comma quinto, del d.l. n.112/2008, infatti, avrebbe stabilito, mediante l'inciso "ferma restando la proprietà pubblica delle reti.." il principio di "proprietà pubblica" delle reti, principio ritenuto dalla Corte in contrasto con il richiamato comma 13.

Pertanto, per effetto degli artt. 143 e 153 del D.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 1 comma 28 della L.R. Abruzzo n. 9/2011 veniva posta in liquidazione la società I.S.I.

Delineato il detto quadro normativo e fattuale sempre il Presidente della I.S.I, perviene alle seguenti conclusioni ossia:

- che i beni del patrimonio idrico, facenti parte del Consorzio Acquedottistico del Chietino, ai sensi dell' art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dell' artt. 139 e 148 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, venivano realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferite alle Regione Abruzzo;
- che sempre i citati beni del patrimonio idrico, facenti parte

del Consorzio Acquedottistico del Chietino, non passarono mai in proprietà del Consorzio acquedottistico del Chietino, essendo di proprietà della Regione Abruzzo, ma solo gestiti dal detto consorzio, così esprimendosi l' art. 1 della L.R. n. 1987 n. 66 che al riguardo recita: *"La Regione allo scopo di tutelare e disciplinare l'utilizzazione delle risorse idriche del proprio territorio coordina, secondo gli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attività degli enti preposti alla costruzione ed alla gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto. A tal fine promuove, ai sensi dell'art. 6 legge 2 maggio 1976, n. 183 ([2]) e dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e con le modalità previste dal titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 la costituzione di Consorzi comprensoriali di Comuni per la gestione delle opere acquedottistiche costruite o da costruire da parte della Cassa per il Mezzogiorno e da questa trasferite alla Regione ai sensi del suddetto art. 139"*

-che, sempre ai sensi dell' art. 26 della L. R. n. 66 del 1987, i beni del patrimonio idrico non frazionabili venivano trasferiti in gestione al detto consorzio del Chietino;

-che, allo stato attuale, per effetto della sopravvenienza

normativa, di cui art. 143 del D.lgs. n. 152/2006 e di cui art. 1 comma 28 della L. R. n. 9 del 2011, si è prodotta l'abrogazione tacita dell' art. 13 del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall' art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e pertanto i beni facenti parte del patrimonio idrico della I.S.I. hanno assunto natura di beni demaniali;

-che i detti beni demaniali in dotazione alla I.S.I., ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, dell' artt. 139 e 148 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e degli artt. 1 e 26 della L.R. n. 66 del 1987, si appartengono, per le ragioni sopra dette, al demanio della Regione Abruzzo;

-che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 822 e 824 c.c., secondo una lettura sistematica di dette norme, il demanio idrico è in capo ai Comuni solo ed unicamente qualora i beni previsti dall' art. 822, già appartengano agli stessi;

-che, ai sensi dell' art.1 commi 5, 6, 19 e 28 della L. R. n. 9 del 2011, è stato costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), a cui sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra

normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;

- che tra i compiti dell'ERSI vi è quello, previsto dall'art. 1 comma 28 della L.R. n. 11 del 2011 della tutela del patrimonio idrico regionale;

-che, pertanto, anche ai fini della corretta procedura di liquidazione della compagine, sembra opportuno riconoscere espressamente la natura demaniale a tutti i beni immobili già assegnati alla società in sede di Scissione, nonché a quelli facenti parte dell'azienda già oggetto di contratto di concessione

- Affitto di azienda autenticato dallo stesso Notaro in data 24 Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio e destinati ad acquedotti, fognatura, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche così come assegnati per la relativa gestione alla stessa in sede di scissione ed in parte meglio identificati nei citati atti a rogito per Notar Di Salvo ai numeri 100845 e 100328 di repertorio, secondo le vigenti disposizioni di legge, sulla base del combinato disposto degli articoli 143 comma 1 del D.Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, articolo 822 e seguenti del c.c. e dell'art. 1 comma 28 della legge della Regione Abruzzo n. 9/2011; ed ancora, di riconoscere che detti beni immobili sono parti del complesso aziendale così come costituito da tutti i beni realizzati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e trasferiti dalla

Regione Abruzzo, in qualità di proprietaria, in gestione al Consorzio Compensoriale Del Chietino Per la Gestione delle Opere Acquedottistiche e successivamente alla I.S.I. srl, come dalla tabella allegata al citato atto di Concessione di Affitto di Azienda autenticato dal Notar Zeferino Di Salvo sopra meglio indicato;

-di prendete atto, altresì, che tutti i beni immobili già assegnati alla società in sede di Scissione, nonché a quelli facenti parte dell'azienda già oggetto di contratto di concessione - Affitto di azienda autenticato dallo stesso Notaro in data 24 Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio e destinati ad acquedotti, fognatura, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche così come assegnati alla stessa in sede di scissione ed in parte meglio identificati nei citati atti a rogito per Notar Di Salvo ai numeri 100845 e 100328 di repertorio, si appartengono, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, dell' artt. 139 e 148 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e degli artt. 1 e 26 della L. R. N. 66 del 1987, per le ragioni sopra dette, al demanio della Regione Abruzzo ed a tal fine riconoscere che gli immobili facenti parte della rete acquedottistica di natura demaniale che interessano la nostra compagine sono quelli di cui ai citati rogiti per Notar Zefferino

Di Salvo, sopra meglio descritti

A questo punto il Presidente, tenuto conto di quanto sopra e per meglio completare la fase di liquidazione della compagine societaria, precisa che sarebbe necessario ottenere dall'assemblea l'autorizzazione alla stipula con l'ERSI (Ente Regionale per Il Servizio Idrico Integrato) del relativo atto di ricognizione e consegna dei beni aventi natura demaniale e che sono rimasti, direttamente e/o indirettamente, in gestione alla società.

In argomento, quindi, il Presidente dichiara che alla presente assemblea, attesa la delicatezza della questione, è stato invitato L' E.R.S.I - Sede Operativa Ambito del Chietino P.I. IVA e CF 93093990666, in persona del diretto del Direttore Generale Ing. al quale, per completezza di esposizione il Presidente concede la parola.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, quindi, udita la relazione del Presidente, visti gli articoli 143 comma 1 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152; l'articolo 153 dello stesso Decreto Legislativo 152/2006, nonchè l'articolo 1 comma 28 della legge Regione Abruzzo 9/2001, tenuto conto dell'atto di scissione a rogito per Notar Zefferino Di Salvo in data 12 Dicembre 2002 al numero 86172 di repertorio, nonchè la successiva relazione giurata

di stima redatta dal Dott. Sebastiano Nasuti in data
ed i successivi atti ricognitivi di Immobili a rogito per Notar
Zefferino Di Salvo ai numeri 100328/2010 di repertorio e
100845/2011 di repertorio sopra indicati ed il contratto di
Concessione - Affitto di Azienda autenticato dallo stesso Notaro
in data 24 Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio, con il voto
favorevole di _____ soci,
contrari numero _____ soci, e precisamente i
Comuni di _____ ,
con l'astensione dei Comuni di _____

D E L I B E R A


a) di riconoscere la natura demaniale a tutti i beni immobili già
assegnati alla società in sede di Scissione, nonché a quelli
facenti parte dell'azienda già oggetto di contratto di concessione
- Affitto di azienda autenticato dallo stesso Notaro in data 24
Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio e destinati ad
acquedotti, fognatura, impianti di depurazione e altre
infrastrutture idriche così come assegnati alla stessa in sede di
scissione ed in parte meglio identificati nei citati atti a rogito
per Notar Di Salvo ai numeri 100845 e 100328 di repertorio, secondo
le vigenti disposizioni di legge, sulla base del combinato disposto
degli articoli 143 comma 1 del D. Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152,

articolo 822 e seguenti del c.c. e dell'art. 1 comma 28 della legge della Regione Abruzzo n. 9/2011, per le motivazioni e causali di cui alla relazione dello stesso Presidente;

b) di riconoscere che detti beni immobili sono parti del complesso aziendale così come costituito da tutti i beni realizzati dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e trasferiti dalla Regione Abruzzo, in qualità di proprietaria, in gestione al Consorzio Compensoriale Del Chietino Per la Gestione delle Opere Acquedottistiche e successivamente alla I.S.I. srl, come dalla tabella allegata al citato atto di Concessione di Affitto di Azienda autenticato dal Notar Zeferino Di Salvo sopra meglio indicato;

c) di prendete atto e riconoscere che tutti i beni immobili già assegnati alla società in sede di Scissione, nonché a quelli facenti parte dell'azienda già oggetto di contratto di concessione - Affitto di azienda autenticato dallo stesso Notaro in data 24 Aprile 2003 al numero 27296 di repertorio e destinati ad acquedotti, fognatura, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche così come assegnati alla stessa in sede di scissione ed in parte meglio identificati nei citati atti a rogito per Notar Di Salvo ai numeri 100845 e 100328 di repertorio, si appartengono, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 della legge

fogli e sottoscritto dal comparente e da me notaro



I.S.I. s.r.l.

Via Marcianese n. 5

66034 Lanciano (CH)

Carissimi, Sindaci vi trametto relazione allegata all'assemblea del 7.10. 2019 della I. S.I. s.r.l., avente ad oggetto : " *Comunicazioni del Liquidatore in ordine alle modalità e alle forme di dismissione del patrimonio idrico della I. S. I. s.r.l.* "

Con atto del 12 dicembre 2002 per Notar Zefferino Di Salvo, repertorio n. 86172, raccolta n. 12.670, registrato a Lanciano il 17 dicembre 2002 al n. 1819 - serie 1^ il Consorzio Comprensoriale del Chietino per la Gestione delle Opere Acquedottistiche veniva scisso in due società : la S.A.S.I. e la I. S.I. - Infrastrutture per i Servizi Idrici s.r.l. in liquidazione, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti 02029880693, con sede in Lanciano, via Zona Industriale n. 5 località Marcianese.

La I. S.I. s.r.l (cd. società patrimoniale) ha come oggetto la titolarità della rete idrica in precedenza del detto consorzio e trasferita alla stessa per effetto della detta scissione. In particolare la I.SI. s.r.l. veniva costituita ai sensi:

- dell' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che aveva poi previsto che " *gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile* ",
- della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 35, comma 8, il quale aveva stabilito che " *gli enti locali, entro il 31.12.2002, trasformano le aziende speciali ed i consorzi (...) che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato testo unico* " e l'art. 115, nel contempo aveva previsto, al comma 7, la possibilità di " *scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa* " ribadendo, al successivo comma 7-bis (aggiunto proprio dal citato art. 35, comma 12, della legge n. 448/2001), che " *le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile* ".

Quanto al patrimonio del detto consorzio trasferito si ripete alla I.S.I. s.r.l. preciso quanto segue.

La legge 2 maggio 1976, n. 183, all'art. 6, comma 5, aveva previsto il trasferimento delle "opere" realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Regioni - tra cui anche le infrastrutture per i servizi idrici di cui risulta oggi intestataria I.S.I. s.r.l. ed il successivo D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, agli artt. 139 e 148, aveva disposto che le Regioni avrebbero dovuto provvedere " *al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari* ".

La Regione Abruzzo, con legge 16 settembre 1987, n. 66, aveva quindi individuato nei "Consorzi" comprensoriali gli enti destinatari ed aveva trasferito quasi tutte le opere realizzate in ambito provinciale al " *Consorzio Comprensoriale del Chietino per la Gestione delle Opere Acquedottistiche* " di Lanciano, ente pubblico non territoriale.

Il trasferimento dalla Regione Abruzzo al Consorzio avveniva a titolo gratuito ex D.G.R. Abruzzo n. 7655/91.

Con atto di concessione-affitto di azienda del 24 aprile 2003 la ISI concedeva alla SASI le opere, impianti e canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, ricevuti in proprietà

dalla detto consorzio prevedente l'ammortamento dei beni ricevuti dal concessionario ed il pagamento, posto a carico della SASI, di un canone di locazione.

Ebbene, successivamente al detto atto di scissione ed al quadro normativo suindicato sopravvenivano le seguenti leggi:

- a) art. 143, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale *“gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”*;
- b) art. 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: *“1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione”*;
- c) art. 1 comma 28 della L. R. Abruzzo n. 9/2011 secondo il quale: *“Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio”*.

Pertanto, per effetto degli artt. 143 e 153 del D.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 1 comma 28 della L.R. Abruzzo n. 9/2011 veniva posta in liquidazione la società I.S.I.

Orbene tanto esposto, in qualità di liquidatore vado a precisare le fasi della liquidazione:

- a) occorrere, con verbale notarile ricognitivo, prendere atto della demanialità dei beni del patrimonio della ISI;
- b) assegnare e retrocedere ad ogni comune previa accettazione dello stesso, con delibera di C.C., il patrimonio idrico che attraversa il proprio territorio, non potendo i beni demaniali essere in comproprietà pro-indiviso;
- c) i beni assegnati ai Comuni, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dovranno essere affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

Per procedere alle operazioni sopra descritte occorre, procedere, ove necessario, alle relative operazioni catastali (frazionamento e/ o accatastamenti) ed adempimenti previsti per legge che, in forza di accordi tra ISI e SASI, spettano a quest'ultima.

Va poi detto, quanto infine al regime fiscale che, ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.lgs. n. 175 del 2016 e l'art.1 comma 568 bis dalla Ln. 147 del 2013, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e imposte regionali sulle attività produttive ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Quindi per meglio facilitare le operazioni sopra descritte, lo scrivente con la collaborazione della SASI, s.p.a., sta procedendo, in base alla documentazione in possesso della S.A.S.I. ad un completo esame dettagliato della consistenza del

patrimonio della rete idrica della I.S.I. s.r.l. da retrocedere ai comuni soci.

Da ultimo, stante la gravosità e la lungaggine dei detti adempimenti, non va trascurato di considerare che si potrebbe suggerire alla Regione Abruzzo una modifica all' art. 1 comma 28 della L. R. Abruzzo n. 9/2011.

Mi spiego: il citato articolo 1 comma 28 della L.R. Abruzzo n. 9/2011 stabilisce solo il divieto e la permanenza delle società finalizzate alla detenzione del patrimonio idrico, ma nulla dice in merito alla modalità operative della dismissione di detta detenzione in capo alle stesse.

E quindi si potrebbe proporre un modifica alla legge suddetta nel senso che i beni mobili ed immobili delle infrastrutture idriche detenuti dalle disciolte società del patrimonio sono trasferiti ex lege ai comuni soci o all' ERSI, ai sensi dell' art. 1, comma 19 della L. R. n. 28 del 2011.

In ogni modo, sempre per accelerare le operazioni di liquidazione, entro i primi di novembre 2019, si procederà ad una nuova assemblea societaria congiuntamente alla SASI ed alla presenza del notaio, nella quale si prenderà atto dello stato di consistenza dei detti beni demaniali.

Lanciano, 7 ottobre 2019

Distinti saluti .

Il Liquidatore della I. S.I. s.r.l.
Avv. Vincenzo Antonucci

ANTONUCCI
VINCENZO

Firmato digitalmente da
ANTONUCCI VINCENZO
Data: 2019.10.07 21:36:00 +02'00'

In allegato si provvede ad inviare la cartella Excel compilata contenente le informazioni di ISI Srl necessarie per la revisione annuale delle società partecipate ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

La percentuale di partecipazione del Comune al capitale della società è desumibile dal file word allegato, contenente l'elenco dei Comuni soci con le relative quote di partecipazione.

Distinti saluti.

ISI Srl

Chi riceve il presente messaggio è tenuto a verificare che lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.

The receiver of this message is required to check if he/she has received it erroneously. If so, the receiver is requested to immediately inform the sender and - in consideration of the responsibilities arising from undue use and/or disclosure of the message and/or information contained therein - destroy the original message and any copy or printout thereof.

Comune di SAN VITO CHIETINO

Arrivo

Prot. N°0014850 del 02-12-2019

Cat. 4 Classe2



4
h AG -
2-12-2019
R. SIK

Numero d'ordine	Comune	Quote	% di partecipazione	Numero di azioni spettanti	Valore nominale di ciascuna azione	Quota di capitale sociale spettante
1	ALTINO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
2	ARCHI	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
3	ARI	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
4	ARIELLI	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
5	ATESSA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
6	CANOSA SANNITA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
7	CARPINETO SINELLO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
8	CARUNCHIO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
9	CASACANDITELLA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
10	CASALANGUIDA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
11	CASALBORDINO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
12	CASOLI	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
13	CASTELFRENTANO CELENZA SUL	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
14	TRIGNO CIVITELLA MESSER	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
15	RAIMONDO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
16	COLLEDIMACINE	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
17	CRECCHIO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
18	CUPELLO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
19	DOGLIOLA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
20	FARA SAN MARTINO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
21	FILETTO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
22	FOSSACESIA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
23	FRESAGRANDINARIA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
24	FRISA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
25	FURCI	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
26	GESSOPALENA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
27	GISSI	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
28	GIULIANO TEATINO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
29	GUARDIAGRELE	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
30	GUILMI	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
31	LAMA DEI PELIGNI	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
32	LANCIANO	3	3,614457831325300%	2.781.579	€ 1,00	€ 2.781.579,00
33	LENTELLA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
34	LETTOPALENA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
35	LISCIA MONTEBELLO SUL	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
36	SANGRO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
37	MONTELAPIANO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
38	MONTENERODOMO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
39	MONTEODORISIO	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
40	MOZZAGROGNA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
41	ORSOGNA	1	1,204819277108430%	927.193	€ 1,00	€ 927.193,00
42	ORTONA	3	3,614457831325300%	2.781.579	€ 1,00	€ 2.781.579,00

43	PAGLIETA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
44	PALENA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
45	PALMOLI	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
46	PALOMBARO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
47	PENNADOMO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
48	PENNAPIEDIMONTE	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
49	PERANO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
50	POGGIOFIORITO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
51	POLLUTRI	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
52	ROCCA SAN GIOVANNI	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
53	ROCCASCALEGNA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
54	ROCCASPINALVETI	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
55	SAN BUONO SAN GIOVANNI	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
56	LIPIONI	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
57	S.MARTINO SULLA MARRUCINA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
58	SANTA MARIA IMBARO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
59	SAN SALVO S. EUSANIO DEL	2	2,409638554216870%	1.854.386	€	1,00	€	1.854.386,00
60	SANGRO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
61	SAN VITO CHIETINO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
62	SCERNI	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
63	TARANTA PELIGNA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
64	TOLLO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
65	TORINO DI SANGRO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
66	TORNARECCIO TORRICELLA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
67	PELIGNA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
68	TREGLIO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
69	TUFILLO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
70	VACRI	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
71	VASTO	3	3,614457831325300%	2.781.579	€	1,00	€	2.781.579,00
72	VILLALFONSINA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
73	VILLAMAGNA CASTIGLIONE	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
74	M.MARINO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
75	SCHIAVI D'ABRUZZO	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
76	TORREBRUNA	1	1,204819277108430%	927.193	€	1,00	€	927.193,00
Totali		83	100,00%	76.957.019				€ 76.957.019,00

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: ABRUZZO

Codice fiscale dell'Ente: 00094240694

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Resp. Servizi Finanziari

Nome:

Anna Maria

Cognome:

Vinciguerra

Recapiti:

Indirizzo:

Largo Altobelli, 1 - 66038 San Vito Chietino

Telefono:

087261911

Fax:

0872619150

Posta elettronica:

ragioneria@comunesanvitochietino.gov.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	01485710691	Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato SPA S.A.S.I. S.P.A.	2002	Attiva		1,20	Gestione del servizio idrico integrato	SI	SI	NO	NO
Dir_2	02029880693	Infrastrutture Servizi Idrici I.S.I. Srl in liquidazione	2002	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2014	1,20	Acquisizione, costruzione gestione di immobili con particolare riferimento al settore del Servizio Idrico Integrato	SI	NO	NO	NO
Dir_3	01537100693	ECO.LAN.SpA	2011	Attiva		3,19	Raccolta, trasporto rifiuti urbani assimilabili, gestione di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, gestione servizi di igiene urbana	SI	SI	NO	NO
Dir_4	02034930699	Publireti S.r.l.	2002	Attiva		27,00	Distruzione gas metano negli impianti ricevuti in concessione dai Comuni soci.	SI	SI	NO	NO
Dir_5	12236141003	ASMEL Consortile Soc. Cons. A R.L.	2013	Attiva		0,193	Servizi di committenza	SI	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.


Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPARE - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato SPA S.A.S.I. S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio idrico integrato (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Spetta al comune, attraverso l'ente di governo dell'ambito territoriale, svolgere le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (artt. 141 e 142 del D.Lgs. n. 152/2006). La società è uno dei soggetti gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato; la Regione Abruzzo con la L.R. n. 9/2011, al fine di garantire il S.I.I. ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale, denominato ATUR, coincidente con l'intero territorio regionale. Per l'attuazione è stato costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono state attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997, dal D.lgs.152/2006 e s.m., agli Enti d'Ambito soppressi. Tra le attività di competenza dell'ERSI vi è anche quella del controllo analogo sui soggetti gestori.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	124,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro	
Costo del personale (f)	7.252.594,00
Compensi amministratori	49.398,46
Compensi componenti organo di controllo	82.398,76

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	246.658,00
2017	14.698,08
2016	99.667,67
2015	4.789,00
2014	11.636,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2018	37.565.513,00
2017	30.742.432,36
2016	32.351.073,51
FATTURATO MEDIO	33.553.006,29

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	23.609,03
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	-1.474.491,00
2017	-2.945.580,00
2016	1.392,00
2015	1.384,00
2014	2.607,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	294.777,00
2017	107.118,00
2016	250.029,00
FATTURATO MEDIO	217.308,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La società è stata messa in liquidazione dal 22.12.2014

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs.3.4.2006, n.152, i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018.

Numero medio dipendenti (e)	179,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	252.419,00
2017	204.535,00
2016	79.589,00
2015	139.199,00
2014	161.526,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	8.134.508,00
Compensi amministratori	16.937,00
Compensi componenti organo di controllo	30.430,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	19.602.691,00
2017	16.310.014,00
2016	9.029.848,00
FATTURATO MEDIO	14.980.851,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)


- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:



(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	2,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale (f)	127.128,00
Compensi amministratori	26.218,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	21.679,00
2017	55.795,00
2016	25.502,00
2015	40.316,00
2014	49.780,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	1.299.739,00
2017	1.272.961,00
2016	1.205.563,00
FATTURATO MEDIO	1.259.421,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2.

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:

Numero medio dipendenti (e)	19,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale (f)	912.958,00
Compensi amministratori	46.000,00
Compensi componenti organo di controllo	8.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	402.740,00
2017	212.657,00
2016	310.371,00
2015	147.000,00
2014	15.767,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	3.661.433,00
2017	2.123.507,00
2016	2.056.888,00
FATTURATO MEDIO	2.613.942,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2.

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_01	Società Abruzzese servizio idrico integrato S. A. S. I. S.p.A.	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	1,20	Il servizio assicurato dalla società è strettamente necessario per le finalità istituzionali del Comune. La società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) del TUSP. Infatti il comune, attraverso l'ente di governo dell'ambito territoriale, svolge le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (art. 142 del D.Lgs. n. 152/2006). La convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante società anziché in forme alternative non può essere effettuata autonomamente dal comune, ma essa è valutata dall'ERSI competente per l'Ambito Territoriale Unico Regionale che assume le proprie decisioni su pareri obbligatori e vincolanti dell'Assemblea dei Sindaci (ASSI) istituita in ciascuna Provincia del territorio per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale (comma 10 della L.R.A. 12.04.2011, n.9). La società non si trova in nessuna delle condizioni indicate dall'art. 20, co. 2 del D.Lgs. n. 175/2016.
Dir_03	ECO.LAN. S.p.A.	Diretta	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani	3,19	I servizi assicurati dalla società sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) del TUSP. La convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante società anziché in forme alternative, è stata dimostrata con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29.05.2017 cui si fa pieno rinvio. L'aggregazione con altre società che svogliono servizi pubblici a rete di rilevanza economica non appare praticabile in quanto le altre società partecipate da questo ente operano in diversi settori. La società non si trova in nessuna delle condizioni indicate dall'art. 20, co. 2 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi del citato art. 198 la società può continuare a svolgere il servizio di igiene urbana, fino alla piena operatività dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti (A.G.I.R.) istituita dall'art. 4, co. 1 della L.R. n. 36 del 21.10.2013, ente rappresentativo di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Abruzzo, a cui i Comuni devono obbligatoriamente partecipare per l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Dir_4	Publireti S.r.l.	Diretta	Distruzione gas metano negli impianti ricevuti in concessione dai Comuni soci.	27,00	I servizi assicurati dalla società sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) del TUSP. L'oggetto dell'attività della Publireti s.r.l., concessionaria di infrastrutture demaniali, quindi di bene indisponibile per natura, non ne consente l'eliminazione.
Dir_5	ASMEL Consortile Soc. Cons. A R.L.	Diretta	Servizi di centralizzazione degli acquisti e delle procedure e i servizi di committenza ausiliaria tecnici, amministrativi e legali, sia in fase istruttoria che in fase di gara	0,193	La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi in favore dell'Amministrazione (centralizzazione degli acquisti e delle procedure e servizi di committenza ausiliaria, tecnici, amministrativi e legali sia in fase di istruttoria che in fase legale) sebbene non di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) del TUSP. La partecipata non risulta oggetto di alcun intervento di razionalizzazione.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Essendo vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, è stato deliberato lo scioglimento anticipato dal 22.12.2014 della società e la sua messa in liquidazione.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Si tratta della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 1, co. 28 della L.R. n. 9/2011, e dell'art. 2484, co.1 n. 2 cod.civ.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

E' stato nominato liquidatore il sig. Vincenzo Antonucci che è stato autorizzato a continuare, ai soli fini della liquidazione, nella gestione dell'azienda sociale allo scopo di assicurare l'ultimazione dei contratti non ancora eseguiti.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Si conseguirà un risparmio dei costi sostenuti per compensi agli amministratori e all'organo di controllo pari a €23.609,03 che per questo comune, in base alla percentuale di possesso delle quote, ammonta a € 852,28. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 co. 568-bis L. 27 dicembre 2013, n. 14 richiamando dal comma 6 dell'art. 20 del Tusp, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_2	Infrastrutture servizi idrici I.S.I. Srl - in liquidazione	1,20481927710843	31.01.2020	SI
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)